



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dr. Nicola Saracino

Presidente Relatore

Dr. Gianluca Mauro Pellegrini

Consigliere

Dr. Marco Genna

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **5267** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2021** trattenuta in decisione all'udienza del giorno vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), difesa dall'Avv. GNIGNATI PAOLO (c.f. *C.F._1* , unitamente all'Avv. AURICCHIO ANTONIO (*C.F._2*); *Parte_2* (*C.F._3*));

IMPUGNANTE

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2* , difesa dall'Avv. MALANDRINO GIANLUIGI (c.f. *C.F._4*)),

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale deliberato a maggioranza con la partecipazione degli Arbitri riuniti in conferenza personale in Roma in data 09/09/2020 e sottoscritto in data 24/09/2020, e comunicato a mezzo pec in data 25/09/2020 e a mani in data 29/09/2020, pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Chiara Trementozzi (Presidente), Dott. Maurilio Traetto e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore,

all'esito del procedimento arbitrale promosso da *CP_1* ai sensi dell'art. 18-bis dell'Accordo Nazionale Agenti INA *Parte_3* del 22/11/2005.

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta del 24 settembre 2025 a firma congiunta.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha impugnato il lodo in oggetto e la controparte si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Il procuratore costituito di *Parte_1* ha rinunciato all'impugnazione ed il procuratore costituito della convenuta ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese (si vedano le note del 24 settembre 2025 a firma congiunta dei procuratori delle parti).

La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/10/2025 senza termini per lo scambio di conclusionali e repliche.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c.,

L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).

Le spese sono compensate come da accordo delle parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — dichiara l'estinzione del giudizio;
2. — compensa le spese.

Così deciso in Roma il giorno 17/10/2025.

Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino